

DL 155/2024. IL DECRETO FISCALE DELLA DISCORDIA: NESSUNA RISPOSTA AI PROBLEMI DEGLI ITALIANI

Il decreto-legge n. 155 del 2024, contenente “Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali” e tassello fondamentale della Legge di Bilancio, è stato approvato il 28 novembre 2024 dal Senato e ora, il 5 dicembre, dalla Camera dei deputati.

Prima ancora di entrare nel merito delle misure in esso contenute, vanno sottolineati almeno due aspetti. Il primo è che si tratta dell'ennesimo decreto-legge privo di elementi di urgenza, dell'ennesimo decreto “omnibus”, nonostante i ripetuti richiami del Capo dello Stato. Il secondo è che al Senato, in particolare durante l'esame in Commissione, sono emerse in modo clamoroso le divisioni profonde e strutturali all'interno di una maggioranza che è tenuta insieme dal solo collante del potere.

È proprio lo scontro per il potere, in nome di interessi particolari e contrapposti, che ha portato alla spaccatura della compagine di Governo, con la maggioranza che è andata sotto su due emendamenti: prima sul taglio del canone Rai, sostenuto dalla Lega e bocciato da Forza Italia che ha votato insieme alle opposizioni, poi sulla sanità in Calabria, con la Lega che per ripicca si è astenuta, impedendo l'approvazione della proposta di modifica di Forza Italia.

I lavori della Commissione bilancio al Senato si sono trasformati quindi in uno scontro interno, in un vero e proprio campo di battaglia, in una guerra di tutti contro tutti che ha come prime vittime gli italiani: i loro problemi concreti ancora una volta, nonostante l'importanza che questo provvedimento avrebbe dovuto rivestire, con i suoi interventi di natura economica e fiscale, non hanno trovato risposta. O peggio ancora, hanno ricevuto risposte sbagliate.

Nel merito quindi, come ha sottolineato nel corso della sua dichiarazione di voto sulla fiducia il [deputato del PD-IDP Silvio Lai](#), questo decreto fiscale è “un clamoroso flop, che non risponde a nessuna vera esigenza o necessità degli italiani: non migliora la sanità, non fa crescere il Paese, non sostiene più deboli, non contrasta la povertà, anzi peggiorerà i conti del Paese”.

Basti pensare al cosiddetto “concordato preventivo”: si amplia ulteriormente e in modo ingiustificato la possibilità di usufruire del “ravvedimento speciale” – che consiste nel versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive – anche ai soggetti precedentemente esclusi, avendo dichiarato nelle annualità tra il 2018 e il 2022 una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA (gli Indici Sintetici di Affidabilità).

Ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA, che pur avendone i requisiti non hanno aderito al concordato preventivo biennale e che hanno presentato validamente la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024, si consente con una **proroga**, a talune condizioni, di aderirvi presentando la **dichiarazione dei redditi integrativa** entro il **12 dicembre 2024**.

E questo nonostante l'adesione al 31 ottobre sia stata decisamente tiepida: solamente l'11 per cento della platea potenziale. Come ha osservato nel corso della sua dichiarazione di voto finale la deputata del PD-IDP Cecilia Guerra, c'era "un'attesa messianica, l'attesa delle entrate che dovevano derivare dal concordato preventivo biennale, con i diversi partiti della maggioranza pronti a sbranarsi per sapere come impiegarli". Un'attesa che "si è però **trasformata via via in attesa angosciosa**: il messaggio arrivava da subito forte e chiaro, l'adesione sarebbe stata bassa, bassissima".

È evidente, per riprendere le parole di Silvio Lai, pronunciate in questo caso nel corso dell'intervento in Aula in sede di discussione generale, che "alla fine il decreto fiscale ci consegna un **ennesimo condono**, cioè la riapertura dei termini del concordato preventivo biennale approvata dal Consiglio dei Ministri il 12 novembre con decreto-legge e poi confluita nel decreto fiscale per velocizzarne l'approvazione. Ancora una **procedura istituzionale sbagliata**, un **decreto che confluisce in un altro decreto**, norme che cambiano dopo dieci giorni che sono state esitate".

Così come è purtroppo evidente che in questo modo **si continuano a premiare gli evasori** a danno di chi paga regolarmente le tasse e che i ravvedimenti, i concordati e le proroghe di termini introdotte nel corso di questa legislatura stanno minando la solidità del sistema fiscale e avranno un **effetto fortemente dissuasivo sulla fedeltà e la compliance**, cosa che in futuro potrà creare problemi sotto il profilo della tenuta dei conti pubblici e dell'equità sociale.

Sempre dal punto di vista fiscale si **rinvia**, per il solo periodo d'imposta 2024, il **versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi**, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL da parte delle persone fisiche **titolari di partita IVA** che, nel periodo d'imposta precedente, dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro (il versamento potrà essere effettuato entro il 16 gennaio 2025 o potrà essere dilazionato, a fronte del pagamento di interessi, fino a cinque rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese). Anche qui, va sottolineato che **non si tratta di sostenere giovani che aprono la partita IVA** e iniziano un'attività: ad essere ancora una volta **agevolati**, nei tempi e nei modi, sono tutti i **professionisti con ricavi fino a 170 mila euro**.

Altra misura insufficiente è quella relativa al cosiddetto "**bonus Natale**", l'indennità una tantum di 100 euro, per il 2024, a favore dei lavoratori dipendenti con redditi inferiori a 28 mila euro, introdotta dal decreto-legge n. 113 del 2024. L'estensione alle coppie di fatto non cambia la realtà di una misura che ha un importo non in grado di coprire l'incremento dei costi della vita.

Per il resto, con **risorse veramente limitate** si finanziano alcune misure che devono essere coperte, come quelle relative ai Giochi del Mediterraneo, al Comitato italiano paralimpico, al Giubileo e così via. Anche l'incremento del Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato per la scuola è di appena 3 milioni di euro.

Insomma, si tratta di un decreto fiscale che è solo una **sommatoria di piccole misure, insufficienti e sbagliate**, senza alcuna visione e privo della minima prospettiva per il Paese.

Un decreto, come ha sottolineato sempre nel corso della sua dichiarazione di voto finale la [Cecilia Guerra](#), “**vuoto di contenuti**, che si caratterizza per **misure pasticciate e ingiuste**, che consumano soldi pubblici, che dovrebbero essere spesi meglio, in una situazione difficile per il Paese”.

Detto che per questo il **voto del Gruppo del PD-IDP alla Camera dei deputati** è stato inevitabilmente **contrario**, ecco comunque una **sintesi delle principali misure contenute nel provvedimento**.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali” (approvato dal Senato) [AC 2150](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla V Commissione Bilancio.

ABROGAZIONE E SALVEZZA DEGLI EFFETTI DEL DECRETO-LEGGE N. 167 DEL 14 NOVEMBRE 2024 (ART. 1, CO. 2, DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE)

Si prevede l'**abrogazione del decreto-legge n. 167 del 14 novembre 2024**, recante “Misure urgenti per la riapertura dei **termini di adesione al concordato preventivo biennale** e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze”, disponendo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di sua vigenza. Al contempo, le modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato recano puntuali disposizioni aggiuntive al corpo del decreto-legge n. 155 del 2024 in esame, così da trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento, del decreto-legge di cui si propone l'abrogazione, le corrispondenti disposizioni. In altri termini, il decreto-legge n. 167 risulta “a perdere” ai fini della sua puntuale conversione, la quale è trasposta sul piano sostanziale in un unico procedimento altro, relativo alla conversione del decreto-legge n. 155.

RIFINANZIAMENTO DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA (ART. 1, CO. 1-6)

Si prevedono diversi **rifinanziamenti** che rivestono carattere di urgenza ad **autorizzazioni di spesa** vigenti relative, rispettivamente, alla gestione dell'Infrastruttura ferroviaria nazionale, al Contratto di programma RFI, al Servizio civile universale e al rifinanziamento del Fondo unico per gli investimenti Anas.

FONDO COMPLEMENTARE PER CONTRATTI DI FILIERA E DISTRETTUALI PER I SETTORI AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA, DELLA SILVICOLTURA, DELLA FLORICOLTURA E DEL VIVAISMO (ART. 1, CO. 5-BIS)

Nel corso dell'esame al Senato sono state incrementate di 70 milioni di euro per il 2025 le risorse a disposizione del **Fondo complementare per contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo**.

FONDO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ART. 1, CO. 5-TER)

Previsto, nel corso dell'esame al Senato, un incremento del **Fondo nazionale** per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del **Trasporto pubblico locale (TPL)**, pari a 50 milioni di euro per il 2024.

FONDO PER PATENTI GIOVANI AUTISTI PER L'AUTOTRASPORTO (ART. 1, CO. 6-BIS)

Stabilito, nel corso dell'esame al Senato, un incremento pari a 2,5 milioni di euro per il 2024 del **Fondo** di cui all'art. 1, co. 5-bis del decreto-legge n. 121 del 2021, relativo al cosiddetto **"Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto"**.

REVISIONE VEICOLI (ART. 1, CO. 6-TER E 6-QUATER)

Nel corso dell'esame al Senato sono state incrementate di 1,5 milioni di euro per il 2024 le risorse previste dall'art. 1, co. 707 della legge n. 178 del 2020, volte a finanziare il cosiddetto **"buono veicoli sicuri"**.

INCREMENTO DEL FONDO INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI, PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI (ART. 1, CO. 6-QUINQUIES)

Sempre nel corso dell'esame al Senato sono state incrementate di 1,5 milioni di euro per il 2024 le risorse del **"Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni"** di cui all'art. 19 del decreto-legge n. 104 del 2023.

RISORSE SOCIETÀ AUTOSTRADALI (ART. 1, CO. 6-SEXIES E 6-SEPTIES)

Introdotte nel corso dell'esame in Senato alcune modifiche all'art. 2, del decreto-legge n. 121 del 2021, con particolare riguardo alla **nuova società per la gestione in house di autostrade statali a pedaggio**, la cui istituzione era prevista dallo stesso decreto-legge.

RISORSE COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'EMERGENZA DEL GRANCHIO BLU (ART. 1, CO. 6-OPTIES)

Attribuite, nel corso dell'esame al Senato, risorse finanziarie pari a 3,7 milioni di euro per il 2024 al **Commissario straordinario nazionale per l'emergenza del granchio blu**, al fine

di indennizzare le imprese della pesca e dell'acquacoltura operanti nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, che hanno subito danni a causa della sua diffusione e proliferazione.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE (ART. 1-BIS, CO. 1)

Previsto, nel corso dell'esame al Senato, che le risorse disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 21, co. 9 del decreto-legge n. 145 del 2023, possano essere utilizzate, nel limite di 44 milioni di euro per il 2024, per la **gestione di una serie di emergenze**.

RISCHI CATASTROFALI (ART. 1-BIS, CO. 2)

Intervenendo in Senato, si è specificato che l'oggetto della **copertura assicurativa** prevista dalle polizze – stipulate obbligatoriamente dalle imprese con sede legale oppure con stabile organizzazione in Italia – per i **danni causati da eventi catastrofici** quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, è riferito ai beni (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali) iscritti nello Stato patrimoniale a qualsiasi titolo impiegati per l'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulati da soggetti diversi dall'imprenditore che li impiega.

RIFINANZIAMENTO DELL'APE SOCIALE PER IL 2024 (ART. 2)

Si incrementa l'autorizzazione di spesa relativa all'indennità **APE sociale** di 20 milioni di euro per il 2025, 30 milioni di euro per il 2026, 50 milioni di euro per il 2027 e di 10 milioni di euro per il 2028.

COMPLETO UTILIZZO RISORSE COVID DEL SSN (ART. 2-BIS)

Autorizzato, nel corso dell'esame al Senato, l'**utilizzo**, tassativamente entro il 2025, delle **risorse stanziato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19**, erogate nel 2020 e nel 2021 e ancora residualmente **presenti sui bilanci dei servizi sanitari regionali**, al fine di garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle **liste d'attesa**.

GRANDI EVENTI (ART. 3)

Stanziati 33,5 milioni di euro per il 2024 per sostenere costi connessi alla realizzazione di quattro **eventi di livello internazionale**, o per la partecipazione ad essi. In particolare, si tratta di: 25 milioni di euro per i Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026; 4 milioni di euro per il Comitato Italiano Paralimpico per la partecipazione alla XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024; 4 milioni di euro in favore di Roma Capitale per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025; 500 mila euro per l'organizzazione in Italia della Conferenza

internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina. Nel corso dell'esame al Senato sono stati stanziati anche 4 milioni per il 2025 al fine di sostenere le attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'evento *Special Olympics Winter Games*, che si svolgerà a Torino nel 2025.

RISORSE PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIÀ SVOLTE DAL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (ART. 4)

Si incrementano di 100 milioni nel 2024 le risorse destinate alla remunerazione delle **prestazioni di lavoro straordinario** già svolte dal **personale delle Forze di polizia** e del **Corpo nazionale dei Vigili del fuoco**.

MISURE PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE (ART. 4-BIS)

Autorizzata, nel corso dell'esame al Senato, la spesa di 20 milioni di euro per il 2024 per il pagamento delle **prestazioni di lavoro straordinario** svolte dal **personale militare**.

FONDO UNICO NAZIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO (ART. 5)

Incrementato per il 2024 di 3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, il **Fondo unico nazionale (FUN)** per il **finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato**, di cui all'art. 4 del CCNL relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008- 2009, sottoscritto il 15 luglio 2010. Tale incremento è destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile dei **dirigenti scolastici**, per perseguire la progressiva armonizzazione della loro retribuzione con la restante dirigenza pubblica, per l'a.s. 2024/2025.

IN MATERIA DI PNRR (ART. 6, CO. 1 E 2)

Introdotte disposizioni ai fini del raggiungimento della **milestone M1C1-72-bis del PNRR**, relativa alla riduzione dei **tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni** e delle **autorità sanitarie**: si stabilisce l'obbligo di adottare un piano annuale dei flussi di cassa contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi al fine di evitare ritardi e la creazione di situazioni debitorie. Ai preposti organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile è demandata la verifica dell'effettiva predisposizione dei piani.

IN MATERIA DI PNRR – ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ, INVARIANZA FINANZIARIA (ART. 6, CO. 3-7, 8)

Introdotte disposizioni che definiscono le procedure attraverso cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze concede le **anticipazioni di liquidità di cassa** richieste dalle

Amministrazioni, affinché esse possano erogarle ai soggetti attuatori degli interventi. In particolare, si dispone che il MEF debba anticipare tali somme relative a interventi PNRR alle Amministrazioni centrali richiedenti entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta formulata attraverso il sistema ReGis, avvalendosi delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next generation Eu-Italia. Si autorizza il MEF a concedere anticipazioni di cassa alle Amministrazioni titolari di misure PNRR, in caso di carenza delle disponibilità di cassa sui loro capitoli di bilancio relativi ai progetti in essere, avvalendosi del conto corrente di tesoreria relativo ai contributi PNRR a fondo perduto. Si dispone che le provviste di liquidità possano essere attivate anche prima che i soggetti attuatori stessi abbiano fatto richiesta di anticipazioni di liquidità.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI (ART. 6, CO. 7-BIS E 7-TER)

Previsto, nel corso dell'esame al Senato, che i componenti del Comitato speciale presso il **Consiglio superiore dei lavori pubblici** rimangano in carica fino all'emanazione del decreto ministeriale che ne stabilisce la composizione. Introdotte anche modifiche di coordinamento alle norme riguardanti la struttura di supporto per lo svolgimento dell'attività istruttoria del Comitato speciale.

PER L'ATTUAZIONE DELL'INVESTIMENTO 3.1 DELLA MISSIONE 5, COMPONENTE 2, DEL PNRR, IN MATERIA DI SPORT E INCLUSIONE SOCIALE (ART. 6, CO. 7-QUATER)

Nel corso dell'esame al Senato si è sostituito il co. 2 dell'art. 19 del decreto-legge n. 19 del 2024, che disciplina il potere, in capo al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base degli indirizzi del Ministro per lo Sport, di riprogrammare le risorse afferenti alla Missione 5, Componente 2, investimento 3.1 **“Sport e inclusione sociale” del PNRR**, estendendo la possibilità di finanziamento ai progetti volti alla realizzazione di nuovi impianti sportivi di proprietà comunale, ove sussista un particolare interesse sportivo-agonistico da parte di una o più Federazioni sportive.

IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AI GIOCHI OLIMPICI “TORINO 2006” (ART. 6-BIS)

Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta la possibilità di demandare – oltre che, come già previsto, alla società di committenza Regione Piemonte S.p.A. – anche alle stazioni appaltanti dei Comuni o delle Unioni montane interessati dagli interventi, iscritte all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti - A.U.S.A., l'esecuzione degli **interventi sugli impianti sportivi** realizzati per lo svolgimento dei **XX Giochi olimpici invernali “Torino 2006”**, la cui tipologia e priorità sono individuati dalla Fondazione 20 marzo 2006. Si mantiene innanzitutto ferma la definitiva cessazione al 31 dicembre 2024 della **liquidazione delle residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi** olimpici di Torino 2006. Inoltre, per assicurare lo svolgimento delle attività e il completamento degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti sportivi realizzati per lo svolgimento dei Giochi, la gestione e il mandato del Commissario liquidatore appositamente nominato proseguono senza soluzione di continuità, sino a un massimo di due anni a

decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. A decorrere dalla stessa data il Commissario subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, che è conseguentemente soppressa. Al termine della gestione commissariale, le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato sino al termine della stessa e assegnate all'Agenzia, insieme ad ogni altro eventuale onere residuo a carico della gestione commissariale e alle funzioni e alle competenze assegnate per legge alla Fondazione 20 marzo 2006 e al Commissario, sono trasferiti alla Regione Piemonte.

RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER INTERVENTI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO (ART. 6-TER)

Con misure introdotte al Senato, si sono estese le finalità della **Cabina di regia** per l'individuazione delle direttive in materia di **valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare**, includendo il supporto alle amministrazioni pubbliche titolari di misure PNRR e ai soggetti attuatori di interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di efficientamento della spesa pubblica. Le spese di funzionamento della Cabina di regia possono essere utilizzate per l'acquisizione di beni e servizi strumentali, per convenzioni con università, enti e istituti di ricerca e per accordi di collaborazione tra amministrazioni pubbliche. Per supportare l'attività della Cabina di regia è istituito un Consiglio tecnoscience di esperti, senza nuovi oneri, per attività di analisi e studio, anche in materia di PNRR. I membri, nominati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, docenti universitari ed esperti. I compensi sono a valere sulle risorse già previste per consulenti ed esperti.

APERTURA CONTO CORRENTE DI TESORERIA IN FAVORE DI ISMEA PER IL PNRR (ART. 6-QUATER)

Autorizzata l'apertura presso la Tesoreria dello Stato, nel corso dell'esame al Senato, di un apposito conto **corrente di tesoreria** in favore dell'**Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA** per la gestione delle risorse relative ad interventi del **PNRR**.

CONTROLLI IN MATERIA DI PNRR (ART. 6-QUINQUIES)

Al fine di sistematizzare gli adempimenti in materia di **controllo nell'attuazione del PNRR**, si individuano le **competenze dei soggetti attuatori degli interventi e delle amministrazioni centrali** titolari delle misure del PNRR. Gli adempimenti previsti per i soggetti attuatori costituiscono un presupposto necessario per ottenere le anticipazioni di cassa fino al 90 per cento per i pagamenti degli interventi PNRR. La verifica della documentazione da parte delle amministrazioni centrali costituisce presupposto necessario per l'erogazione del saldo del finanziamento a favore dei soggetti attuatori e per le attestazioni da rendere per la presentazione delle richieste di pagamento all'Unione europea. La Ragioneria generale dello Stato ha il compito di implementare all'interno del sistema informatico ReGiS modalità semplificate in relazione agli adempimenti previsti

dall'articolo in esame. Si autorizza il Fondo IGRUE (Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea) ad effettuare il pagamento delle note di addebito emesse dalla Commissione europea in relazione alle partite contabili aperte dei programmi cofinanziati dai fondi europei. Il Fondo IGRUE provvede successivamente al recupero delle somme erogate nei confronti dell'amministrazione titolare del programma per cui è stata emessa la nota di addebito.

RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE PREPTE AI PAGAMENTI DELLE FATTURE COMMERCIALI E ALLA RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ART. 6-SEXIES)

Previsto, nel corso dell'esame al Senato, che i Ministeri, i Comuni con popolazione superiore a 60 mila abitanti, le Province e le Città metropolitane che abbiano fatto registrare, al 31 dicembre 2023, un ritardo dei **pagamenti delle fatture commerciali** – misurato secondo l'indicatore previsto a legislazione vigente – e che abbiano conseguentemente predisposto un **piano di interventi per la riduzione del ritardo**, adottino iniziative di formazione e riqualificazione professionale. Le amministrazioni sono autorizzate ad assumere personale a tempo determinato per un periodo che non vada oltre il 31 dicembre 2026. Per tali finalità è posto un limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Sono anche dettate misure per le stesse finalità di riduzione dei tempi di pagamento applicabili ai Comuni con popolazione inferiore a 60 mila abitanti che abbiano fatto registrare un ritardo nei pagamenti dei debiti commerciali misurato secondo i parametri indicati. Questi Comuni sono chiamati a predisporre specifici piani di intervento per la riduzione di tali tempi di pagamento. Piani che dovranno contenere, tra l'altro, la previsione di una struttura dedicata ai pagamenti nei Comuni con popolazione superiore ai 5 mila (e inferiore ai 60 mila) abitanti oppure l'individuazione, nei Comuni con meno di 5 mila abitanti, di un responsabile del pagamento dei debiti commerciali.

MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE N. 113 DEL 9 AGOSTO 2024, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 143 DEL 7 OTTOBRE 2024, E AL DECRETO LEGISLATIVO N. 13 DEL 12 FEBBRAIO 2024 (ART. 7)

Si consente anche ai soggetti che negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 – nel caso in cui abbiano dichiarato una **causa di esclusione dall'applicazione degli Isa, gli Indici sintetici di affidabilità fiscale**, per via della diffusione della pandemia, oppure alla presenza di condizioni di non normale svolgimento della propria attività – di poter usufruire del **ravvedimento speciale** introdotto dall'art. 2-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024. Si estende anche ai soggetti che negli stessi anni hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli Isa correlata all'esercizio di due o più attività di impresa non rientranti nel medesimo Indice sintetico di affidabilità fiscale – laddove l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dagli Isa relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi – la possibilità di usufruire del ravvedimento speciale, escludendo tuttavia la possibilità di beneficiare della riduzione del 30 per cento. Si consente inoltre che il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, relativamente a determinate categorie

di soggetti, possa essere effettuato dalla società o dall'associazione invece dei singoli soci o associati.

Si interviene infine sul decreto legislativo n. 13 del 2024, in materia di destinazione delle eventuali maggiori entrate da **concordato preventivo biennale**, prevedendo che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione del regime di ravvedimento affluiscano nel fondo per l'attuazione della delega fiscale e siano **prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote Irpef**.

IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (ART. 7-BIS)

Nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte misure volte a consentire, a talune condizioni, ai contribuenti per i quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) che, pur avendone i requisiti, non hanno aderito al **concordato preventivo biennale** e che hanno presentato validamente la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024, di aderirvi presentando **entro il 12 dicembre 2024 la dichiarazione dei redditi integrativa**. Per tali soggetti si applica il **regime di ravvedimento** e, quindi, l'imposta sostitutiva prevista dalla legislazione vigente nei casi in cui l'adesione al concordato preventivo biennale sia avvenuta entro il 31 ottobre 2024.

INDENNITÀ UNA TANTUM IN FAVORE DI LAVORATORI DIPENDENTI (ART. 7-TER)

Questo articolo, inserito nel corso dell'esame al Senato, costituisce la trasposizione, in termini identici, dell'art. 2 del decreto-legge n. 167 del 14 novembre 2024, di cui l'art. 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dispone l'abrogazione, con la salvezza degli effetti giuridici già verificatisi. Si modifica la disciplina di una **indennità una tantum** in favore dei **lavoratori dipendenti per il 2024**, introdotta dall'art. 2-bis del decreto-legge n. 113 del 9 agosto 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 143 del 7 ottobre 2024. Le modifiche sopprimono la condizione che il lavoratore abbia fiscalmente a carico il coniuge (in precedenza, tale condizione era posta per il beneficio in esame, fatte salve alcune ipotesi in cui essa già non trovava applicazione); introducono la norma di esclusione dall'indennità per i casi in cui il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) o il convivente di fatto del lavoratore sia beneficiario della medesima indennità; inseriscono il riferimento al codice fiscale del convivente di fatto nell'ambito degli elementi che devono essere indicati (ove sussistenti) nella richiesta del lavoratore. In via di estrema sintesi, il beneficio in oggetto è subordinato al possesso di requisiti, inerenti al reddito complessivo del lavoratore, alla situazione familiare e all'importo minimo dei redditi da lavoro dipendente. L'importo dell'indennità – che non concorre alla formazione del reddito complessivo – è pari a **100 euro** o alla proporzionale misura inferiore nei casi in cui il periodo complessivo di lavoro dipendente non copra l'intero anno.

RINVIO DEL VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA DI ACCONTO DELLE IMPOSTE DIRETTE (ART. 7-QUATER)

Nel corso dell'esame al Senato si è disposto il **rinvio**, per il solo **periodo d'imposta 2024**, del **versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi**, con esclusione

dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro. Il versamento potrà essere effettuato entro il 16 gennaio del 2025 o potrà essere dilazionato, a fronte del pagamento di interessi, fino a cinque rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

MODIFICA ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (ART. 7-QUINQUIES)

Con un intervento nel corso dell'esame al Senato, viene **limitata l'operatività della causa di esclusione dal concordato preventivo biennale** di cui all'art. 11, co. 1, lettera *b-quater* e della causa di cessazione del concordato prevista dall'art. 21, co. 1, lettera *b-ter* del decreto-legislativo n. 13 del 2024, relativamente all'ipotesi in cui la società o l'associazione sia interessata da modifiche della compagine sociale, ai soli casi in cui tali modifiche aumentino il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

MODIFICHE AL CREDITO D'IMPOSTA ZES (ART. 8)

Viene **modificata la disciplina del credito di imposta** per gli **investimenti nella ZES unica**, prevedendo la possibilità di indicare ulteriori investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi del decreto ministeriale di attuazione della disciplina; prevedendo che gli investimenti da considerare ai fini del calcolo dell'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile di ciascun beneficiario risultano essere quelli riportati nella comunicazione integrativa; disponendo che le eventuali risorse residue dopo il riconoscimento del credito di imposta siano destinate agli investimenti comunicati nell'ambito della comunicazione della disposizione in esame. Vengono incrementate di 4.690 milioni di euro le risorse a disposizione della contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate e si dispone l'erogazione di un contributo nel limite complessivo di 50 milioni di euro per il 2024 al fine di consentire il riequilibrio dei Piani economici finanziari (PEF) delle concessioni aventi a oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di un'infrastruttura passiva a banda ultra-larga nelle aree bianche delle regioni Lazio, Sicilia e Calabria.

SOMME DA RICONOSCERE ALLE AUTONOMIE TERRITORIALI (ART. 9)

Si riconosce alla **Regione siciliana** un contributo di circa 74,4 milioni di euro, per il solo 2024, a titolo di **ristoro delle minori entrate** conseguenti la riforma fiscale attuata con il d.lgs. n. 216 del 2023; l'erogazione del contributo è condizionata alla sottoscrizione di un accordo Stato-Regione. Si attribuisce alla **Provincia autonoma di Trento** la somma di circa 5,4 milioni di euro, nel 2024, a titolo di **restituzione del maggior gettito** della tassa automobilistica riservato allo Stato. Si istituisce un tavolo tecnico presso il Ministero dell'Economia e delle finanze, con il compito di monitorare l'andamento delle grandezze

finanziarie delle Regioni e delle province autonome alla luce della nuova governance europea.

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI (ART. 9-BIS)

Si stabilisce che sono soggetti al **regime del demanio pubblico** i **beni immobili** appartenenti all'ente di cui all'art. 102, co. 3, del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il **Trentino-Alto Adige**, e ogni altro bene dello stesso ente utilizzato per lo svolgimento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, trasferite o delegate dalla Regione o dalla Provincia di Trento.

ABOLIZIONE DELLE SANZIONI SULLA PRESENTAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLE RISORSE STRAORDINARIE COVID-19 PER IL 2022 (ART. 9-TER)

Sono state **abrogate**, nel corso dell'esame al Senato, le **sanzioni** applicabili in caso di **mancata trasmissione entro il termine** prescritto dalla **procedura di certificazione** per la **verifica della perdita di gettito** connessa all'**emergenza epidemiologica da Covid-19**, da parte degli **enti locali** che utilizzano le risorse del Fondo istituito per assicurare loro le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse alla suddetta emergenza, nel 2022.

CRITERI DI RIPARTO DEL VERSAMENTO ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DELLE QUOTE DI RIPIANO PER I CASI DI SUPERAMENTO DEL LIMITE DELLA SPESA FARMACEUTICA OSPEDALIERA PER ACQUISTI DIRETTI (ART. 9-QUATER)

Modificata, nel corso dell'esame al Senato, la disciplina sulle procedure conseguenti all'eventuale **superamento del limite della spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti**. La modifica riguarda i **criteri di riparto** tra le Regioni e le Province autonome del versamento, da parte delle aziende farmaceutiche, delle **quote di ripiano** a loro carico (cosiddetto **pay back**). Si limita alla metà della quota complessiva di ripiano a carico delle aziende l'applicazione del criterio – attualmente vigente in via esclusiva – dell'attribuzione dei versamenti a ogni ente territoriale in proporzione alla relativa popolazione residente (criterio del pro capite) e si prevede, per l'altra metà, il riparto dei versamenti in proporzione all'importo eccedente il suddetto limite di spesa accertato per il rispettivo ente territoriale; resta fermo che la quota complessiva di ripiano a carico delle aziende farmaceutiche è pari al 50 per cento dell'importo complessivo eccedente il limite di spesa e che l'altra metà dell'eccedenza è a carico delle Regioni e Province autonome in cui si sia verificato il superamento (in proporzione alle medesime eccedenze). Si stabilisce anche che i nuovi criteri di riparto dei versamenti in favore delle Regioni e delle Province autonome non possano in ogni caso determinare, per il singolo ente territoriale, l'attribuzione di una quota di risorse superiore al 70 per cento del complessivo importo eccedente, accertato per l'ente territoriale, o inferiore al 30 per cento dello stesso importo.

INCREMENTO DEL “DUE PER MILLE” AI PARTITI POLITICI (ART. 10, CO. 01)

Si incrementa per il 2024 di 4.691.000 euro il limite di spesa per l'erogazione ai partiti politici della quota del “**due per mille**” loro destinata dai contribuenti a valere sull'imposta sul reddito delle persone fisiche (rendendolo così pari a circa 29,8 milioni).